

## **REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'**

### **Art. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA'**

1. E' istituita presso l'Amministrazione Comunale di Terme Vigliatore la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
2. In attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana, in conformità con i principi contenuti nella normativa di settore, la Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio. La commissione si propone, inoltre, di promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione.
3. Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della Legge n. 125 del 10/04/91, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

### **Art. 2 - FUNZIONI**

1. La Commissione è un organo permanente consultivo ed ha sede nel Palazzo Comunale. In ogni caso può convocare le proprie sedute in qualsiasi sede ritenuta opportuna.
2. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia; cura i rapporti con gli Enti e gli organismi con i quali individua forme anche continuative di collaborazione, di coordinamento, di iniziativa e programmi comuni.
3. Cura, inoltre, i rapporti con ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle finalità della Commissione stessa.

### **Art. 3 - COMPITI**

1. La Commissione ha funzioni consultive, propositive, conoscitive, riguardo la problematiche femminili nei confronti di tutti gli organi di governo della città. Essa ha, inoltre, propri poteri di iniziativa nel formulare al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale specifiche proposte. La

Commissione può presentare al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale richieste scritte, alle quali dovrà essere risposto entro trenta giorni.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) promuovere e svolgere indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio;
- b) propone piani di azione positive ai sensi della L. 125/91, per assicurare una reale parità tra donne e uomini;
- c) opera per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è carente;
- d) sviluppare promuovere interventi nel mondo della scuola in collaborazione con le istituzioni preposte per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
- e) attraverso gli uffici del Comune promuovere iniziative che favoriscono la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, ecc.), sia nel campo del "saper fare" (professioni tradizionali e non tradizionali, imprenditoriali, cinema, teatro, giornalismo, arte, ecc.);
- f) attraverso gli uffici del Comune attuare iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale favorendo, inoltre, una migliore ripartizione delle responsabilità familiari tra i sessi;
- g) favorire la costituzioni di reti di relazione con le associazioni femminili;
- h) provvedere al reperimento, acquisto, conservazione e diffusione di materiale bibliografico e documentaristico sulla cultura di genere e sulla condizione femminile;
- i) prevedere, attraverso proposte al Sindaco ed all'Amministrazione, facilitazione e preferenze nell'assegnazione di strutture comunali, a fini sociali o culturali, per le associazioni in rapporto alla presenza femminile al loro interno;
- l) promuovere azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali e nazionali.

3. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività dell'Amministrazione Comunale:

- a) riceve informazione tramite elenco dei provvedimenti di Giunta e Consiglio assunti;
- b) può esprimere parere sui seguenti atti: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, piani di sviluppo e patti territoriali nonché deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di vita delle donne del territorio;
- c) può chiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare che risulti essere in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;
- d) promuove e sostiene la presenza di donne nelle nomine di competenza comunale;
- e) può formulare proposte di codici comportamentali al fine di definire le regole di condotta conformi alla parità;
- f) opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti di eventuale discriminazione nei confronti dell'immagine femminile;

g) promuove e cura l'attuazione di azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità. Sempre allo stesso fine, la Commissione può avanzare proposte di atti deliberativi di competenza dei diversi organi comunali diretti a migliorare le condizioni effettive di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne. La Commissione trasmette le proposte di atti all'organo competente, il quale si deve comunque esprimere sulle stesse entro e non oltre sessanta giorni.

4. La commissione predispone:

a) un documento programmatico per l'anno successivo contenente la previsione di spesa per la sua attuazione e lo invia al Sindaco entro il 30 novembre di ogni anno;

b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 31 marzo dell'anno successivo.

### **ART. 4 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONI**

1. La commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

2. La commissione, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di enti pubblici e privati, di associazioni femminili, associazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi interessati ed esperti della condizione femminile.

### **ART. 5 - COSTITUZIONE E NOMINE**

1. La commissione è costituita con determinazione sindacale e resta in carica per l'intera legislatura, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

2. La Commissione è composta da:

a) il sindaco o un suo delegato componente di diritto;

b) l'Assessore con delega alle pari opportunità componente di diritto;

c) Le componenti femminili presenti in Consiglio per un massimo di 3 per ogni gruppo;

d) oltre ai componenti di diritto di cui ai punti a) b) c) da cinque donne che possiedono competenze ed esperienze relativamente alle pari opportunità e alle differenze di genere, nei vari campi del sapere, culturale sociale e professionale, residenti nel Comune di Terme Vigliatore.

3. Le candidature delle componenti di cui al punto d) debbono pervenire al Sindaco entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso, corredate da curriculum vitae, dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili. Le

candidature saranno esaminate dal Sindaco, unitamente all'assessore delegato che costituerà la Commissione.

4. Le componenti la Commissione restano in carica per 2 (due) anni e mezzo ed esercitano le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

5. In caso di cessazione della carica di consigliere comunale da parte di una componente di diritto, la stessa verrà sostituita con il nuovo consigliere di sesso femminile che dovesse surrogarla come prima dei non eletti. Nei casi in cui il consigliere surrogante non fosse di sesso femminile o nel caso di dimissione dall'incarico, alla sostituzione provvederà il Sindaco, su proposta dell'assessore delegato nell'ambito delle candidature già acquisite.

### **ART. 6 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE**

1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla nomina dei componenti, la Commissione elegge al proprio interno, con separate votazioni segrete, il presidente e il vice-presidente.

2. Per ciascuna delle cariche alla prima votazione risulterà eletto il componente che riporterà la maggioranza assoluta dei voti. Se ciò non dovesse verificarsi, la votazione verrà ripetuta nella stessa giornata e risulterà eletto il componente che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti.

### **ART. 7 – COMPITI DEL PRESIDENTE**

1. Il presidente:

- convoca e presiede le riunioni della Commissione;
- predispone l'ordine del giorno delle riunioni e coordina le stesse;
- promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
- propone alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi all'attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità del bilancio;

2. Il vice-presidente ha funzione di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento della stessa. In questa circostanza il vice-presidente coordina le attività della Commissione e ne assicura il regolare svolgimento, a tal fine in accordo con le decisioni prese dalla Commissione ed in sua rappresentanza attiva, mantiene i contatti con gli altri organismi esterni, promuove e partecipa a incontri e aggiorna il presidente sull'andamento delle attività.

### **ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno e viene convocata e presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vicepresidente mediante avviso scritto da recapitare al domicilio dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta. Quando esistono gravi motivi o eccezionali, il Presidente può annullare la riunione dandone un preavviso, anche telefonico, nelle ventiquattro ore precedenti la data fissata.

2. Nei casi di urgenza il termine della convocazione è ridotto a 24 ore.

3. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più una delle sue componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dalle votanti. In mancanza del numero legale, la riunione si intende aggiornata per il giorno lavorativo successivo al medesimo orario. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo delle componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dalle votanti.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. Il presidente ha la facoltà di aggiornare, anche verbalmente, la seduta quando non venga esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
6. Il Presidente è tenuto a convocare la commissione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richieda: almeno la metà dei componenti della commissione, il Sindaco o il Presidente del Consiglio.
7. La Commissione può articolarsi in sezioni di lavoro e procedere a consultazioni ed audizioni.
8. Il funzionamento della Commissione, è garantito con personale comunale.  
Deve essere nominato il Segretario della Commissione che redige i verbali delle sedute ed espleta gli atti consequenziali alle decisioni assunte.

### **9. ART. 9 - GRUPPI DI LAVORO**

1. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro a cui possono partecipare, dietro invito del Presidente o del coordinatore del gruppo, cittadini, esterni alla Commissione che ne facciano richiesta o che siano invitati dalla Commissione.
2. I gruppi di lavoro, sono istituiti dalla Commissione che ne definisce la formazione, i compiti, la durata e le modalità di funzionamento in base a specifici progetti presentati nel documento programmatico annuale.
3. Ogni gruppo di lavoro individua un coordinatore che tiene i contatti con il Presidente, gli invia la comunicazione del gruppo e partecipa ai lavori dell'ufficio di Presidenza, ogni volta che venga ritenuto opportuno il suo contributo.

### **ART. 10 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONI**

In attuazione della normativa vigente, la Commissione cura la divulgazione delle proprie attività, raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 31 Agosto 2010

